



Regione Lombardia

**Giunta Regionale
Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati**

Il Direttore Generale

Milano, 02/04/2010
Protocollo: O1.2010.0003847

A tutti i Comuni di Lombardia

OGGETTO: Applicazione dei disposti del Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva Bolkestein relativa ai servizi nel mercato interno.

Il Consiglio dei Ministri, in data 19 marzo 2010, ha approvato il decreto legislativo di attuazione della Direttiva Servizi, di imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ai sensi dell'articolo 83 dello stesso, le disposizioni in esso contenute, nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della sopra citata direttiva, adottata da ciascuna Regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal Decreto.

Al fine di facilitare i Comuni nell'immediata applicazione delle disposizioni del suddetto Decreto, si riassumono le principali novità normative, confermando, comunque, che lo stesso non introduce (salvo quanto di seguito riportato) modifiche di rilievo alla normativa regionale.

Somministrazione di alimenti e bevande (articolo 63):

E' previsto che il trasferimento di sede dei pubblici esercizi sia soggetto a dichiarazione di inizio attività e non più ad autorizzazione.

Tuttavia, il comma 3 dell'art. 63 stabilisce che i Comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottino provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse delle collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla viabilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi commerciali.

Il tenore della norma sopra citata sembrerebbe includere nelle valutazioni comunali sulle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale da tutelare, anche i trasferimenti. In tali casi le eventuali condizioni restrittive/limitative cui può essere sottoposta l'apertura dell'attività in zone aventi valore storico e artistico di pregio costituiranno requisiti da tenere presenti ai fini della presentazione/controllo della DIA al pari degli altri requisiti previsti dalla legge o dalle disposizioni locali.

Considerato che, come già indicato in premessa, in base alla clausola di cedevolezza di cui all'art. 83 del Decreto, le sue disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della Direttiva 2006/123/CE adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma, in fase di prima applicazione, per i trasferimenti deve essere presentata la DIA di cui al comma 2 dell'articolo 19 della l. 241/90 (c.d. "DIA differita"), con gli eventuali limiti previsti dal Comune, ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 63.

Commercio al dettaglio su area pubblica (articolo 69):

- L'esercizio dell'attività resta sottoposto ad apposita autorizzazione, che può essere rilasciata non solo alle persone fisiche e alle società di persone, ma anche a società di capitali regolarmente costituite o cooperative, in quanto le prescrizioni della direttiva vietano discriminazioni sulla base della forma giuridica del prestatore di servizi.

- L'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, che non necessariamente coincide con il comune di residenza.
- Sono individuati, d'intesa con la Conferenza Unificata (art. 8, comma 6, l. 131/2003), i criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi, senza discriminazioni relative alla forma giuridica dell'impresa e anche in deroga al disposto dell'articolo 16 secondo il quale il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorchè giustificati da particolari legami con il primo. Fino all'adozione dei suddetti criteri sembrerebbe che debbano essere prorogate le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto.

Con riferimento, infine, ai **requisiti di accesso e di esercizio** delle attività commerciali (articolo 70), si evidenzia che sono stati riformulati sia i requisiti morali (commi 1 e 2), valevoli per tutte le attività commerciali, che i requisiti professionali per la vendita di alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande (comma 6):

Relativamente a questi ultimi, in particolare, è stato eliminato il riferimento all'iscrizione al REC ed introdotto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

A titolo puramente esemplificativo sono pertanto valide le seguenti qualifiche:

- Laurea in medicina e veterinaria;
- Laurea in farmacia;
- Laurea in scienze dell'alimentazione;
- Laurea in biologia;
- Laurea in chimica;
- Laurea in agraria;
- Laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione;
- Laurea breve in tecnologie delle produzioni animali e qualità dei prodotti;
- Diploma alberghiero;
- Diploma di perito agrario;
- Diploma di perito chimico;
- Diploma di qualifica di addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo; diploma triennale di addetto alla segreteria alberghiera;

- Diploma di qualifica di preparatrice di laboratorio chimico e biologico;
- Diploma di esperto coltivatore;
- Diploma di maturità professionale per operatrice turistica.

Quindi, anche per la vendita di prodotti alimentari, hanno validità, ai fini del possesso del requisito professionale, i titoli di studio già riconosciuti nel settore della somministrazione, purchè riferiti a corsi di studio almeno triennali.

I diplomi rilasciati a conclusione di percorsi biennali, invece, rimangono validi ai fini dello svolgimento della sola attività di somministrazione. Ciò in quanto trattasi di disciplina regionale già vigente più favorevole per l'operatore e quindi non in contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Data l'importanza di quanto sopra specificato ai fini della corretta attuazione delle disposizioni in oggetto, si prega di prenderne attenta visione.

Con l'occasione si rinnovano distinti saluti

Paolo Mora
